

## **Aggiornamento**

### **Imposta sull'importazione**

#### **Modifiche e integrazioni ai regolamenti (R-69) e alle disposizioni di servizio (D-69):**

##### **A.07 – gennaio 2022**

###### **Irregolarità**

Vi invitiamo a notificare eventuali link non funzionanti, lacune o altri errori. I Vostri feedback ci consentono di adeguare le disposizioni di servizio e i regolamenti alle Vostre esigenze, di tenerli aggiornati e di migliorarne la qualità.

**Contatto:** Disposti di natura non doganale e-mail: [nze@bazg.admin.ch](mailto:nze@bazg.admin.ch).

#### **1 Cambio di nome da AFD a UDSC**

La designazione «Amministrazione federale delle dogane AFD» è stata sostituita da «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC» e le documentazioni D-69 e R-69 state completamente aggiornate.

#### **2 R-69-04 cifra 2.3 Aliquota d'imposta per gli animali vivi destinate all'alimentazione umana**

In occasione di un'inchiesta specifica, sono state individuate delle differenze tra le pubblicazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e del UDSC. Il regolamento 69-04 (cifra 2.3) è quindi allineata con la cifra 2.1.1 di IVA Info 07 (Base di calcolo e aliquote d'imposta): altri animali vivi (ad esempio conigli, struzzi o selvaggina) sono ammessi all'aliquota ridotta secondo la prassi amministrativa consolidata se sono destinati alla macellazione e al successivo consumo umano.

#### **3 Entrata in vigore delle nuove prescrizioni**

1° gennaio 2022